

COMUNE DI BENTIVOGLIO

(Provincia di Bologna)

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BENTIVOGLIO E DI CASTELLO
D'ARGILE PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI SEGRETERIA**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella Sede municipale di _____,

TRA

- il Comune di Bentivoglio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Erika Ferranti, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune “capo convenzione” avente C.F. _____;

E

- il Comune di Castello D'Argile, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Michele Giovannini domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune avente C.F. _____,

PREMESSO

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia (ora Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali), di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;
- che i Comuni di Bentivoglio e di Castello D'Argile sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo;
- che il Consiglio comunale di Bentivoglio, con propria deliberazione n. _____ del _____, e il Consiglio comunale di Castello D'Argile, con propria

deliberazione n. _____ del _____, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

1. OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Bentivoglio e di Castello D'Argile al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per realizzare un Servizio che, pur consentendo un significativo risparmio della relativa spesa, risponde a requisiti di adeguatezza e fattibilità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.

2. COMUNE CAPO CONVENZIONE

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Bentivoglio, al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario, d'intesa con il Sindaco del Comune di Castello D'Argile.

3. DECORRENZA E DURATA

La validità della convenzione decorre dal giorno 01/01/2017, data comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata alla cessazione del mandato dei Sindaci, intendendosi che la stessa mantiene validità sino al termine stabilito con apposite determinazioni assunte con provvedimenti dei Consigli comunali non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti).

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio

comunale da notificare all'altro Ente e da trasmettere alla competente sede dell'Albo. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla competente Sezione dell'Albo dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e a quant'altro le compete.

Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario diviene automaticamente titolare del Comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo un'equa distribuzione della presenza in entrambi i Comuni, da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi e nel rispetto delle percentuali di partecipazione al costo della presente convenzione. L'attività del Segretario comunale dovrà essere riscontrabile attraverso la timbratura del cartellino.

5. SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un solo Segretario comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco, per entrambi gli Enti convenzionati.

I Sindaci potranno concordemente avvalersi, in alternativa, del Servizio unico di Vice segretario, entro i limiti temporali stabiliti per legge.

6. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali. Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 del vigente CCNL.

Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario per i diritti di rogito, ove spettanti, per indennità di risultato e per i rimborsi delle spese di trasferta.

7. RIPARTO DELLE SPESE

Tutte le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico nella percentuale dell'80% al Comune di Bentivoglio e per il restante 20% al Comune di Castello D'Argile. Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione. Il Comune di castello D'Argile rimborserà al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio carico trimestralmente. L'Ufficio Ragioneria del Comune capo convenzione comunicherà al comune di Castello D'Argile la somma da rimborsare.

8. CONTROLLO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Il controllo dell'efficacia, in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione, sarà demandato ai Sindaci dei Comuni stipulanti, i quali in caso di riscontrate carenze o disfunzioni, redigeranno apposito rapporto da sottoporre ai rispettivi Consigli comunali.

Questi ultimi, sulla base delle risultanze dei rapporti di cui sopra ed espletate le verifiche del caso, anche a mezzo di apposita commissione all'uopo nominata, potranno richiedere eventuali modifiche ai contenuti convenzionali.

9. MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla competente Sezione dell'Albo.

10. COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

La presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali, viene inviata al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di Bentivoglio

Erika Ferranti

Il Sindaco di Castello D'Argile

Michele Giovannini